

Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott. Filippo Borsato
Dottore Commercialista

Circolare n. 1/2019

Castelfranco Veneto, 10 gennaio 2019

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

FATTURAZIONE ELETTRONICA

ELENCO TEMI TRATTATI:

1. COS'È LA FATTURAZIONE ELETTRONICA?
2. COME FUNZIONA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA?
3. IL CICLO ATTIVO
4. IL CICLO PASSIVO
5. CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE
6. CHI È ESONERATO DALLA FATTURA ELETTRONICA PER IL 2019
7. SANZIONI FATTURA ELETTRONICA, IMPORTO E PROROGA
8. DATA DI EMISSIONE E DATA DI RICEZIONE DELLA FE VIA SDI
9. TERMINI DI ANNOTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE
10. NOTE DI VARIAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSA FATTURAZIONE
11. DETRAZIONE DELL'IVA ASSOLTA SUGLI ACQUISTI
12. FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1. COS'È LA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

Il sistema di **fatturazione elettronica** consiste in una metodologia interamente digitale che permette di **compilare, inviare e conservare le fatture** abbandonando la carta e tutti i costi ad essa collegati.

Questa definisce un percorso standardizzato grazie al **Sistema di Interscambio (SdI)** di **Agenzia Entrate**, in base al quale:

- la **fattura elettronica** dovrà essere compilata tramite un software ad hoc;
- su di essa dovrà essere apposta, salvo eccezioni, una **firma elettronica (digitale qualificata)** dal soggetto che la emette o dal suo intermediario (ad esempio dal commercialista);
- l'emissario della fattura dovrà inviarla al cliente destinatario tramite il **Sistema di Interscambio** (il quale ne verificherà l'integrità oltre che la correttezza del contenuto);

– dopo controlli tecnici automatizzati, il **Sistema di Interscambio** provvederà ad inoltrare la fattura al destinatario cui è indirizzata (in caso di scarto si considererà non emessa fin dall'origine e dovrà essere ritrasmessa entro 5 giorni).

2. COME FUNZIONA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

La nuova procedura prevede che la fattura venga generata in **formato "XML"** ("eXtensible Markup Language", tale da rendere il documento inalterabile), l'unico consentito per permettere l'invio al **Sistema di Interscambio**, il quale si occuperà, dopo le verifiche del caso, di recapitarla al destinatario.

Per sapere a chi inoltrare la **fattura elettronica**, il **Sistema di Interscambio** utilizzerà diverse modalità in funzione del tipo di destinatario; in particolare verranno utilizzate metodologie differenti a seconda del fatto che si tratti di **fattura elettronica** destinata a:

- **Pubblica Amministrazione** (la quale sarà individuata da un Codice Univoco Ufficio di 6 caratteri, che andrà inserito obbligatoriamente in fattura);
- **B2B** (ossia tra operatori economici, per i quali andrà indicata in fattura la PEC o il "codice destinatario SdI" qualora si avvalgano di un intermediario);
- **B2C** (ovvero tra un operatore economico ed un soggetto privato: su questi ultimi esiste ancora incertezza sulle modalità di individuazione, ma l'ipotesi al momento più accreditata prevede che dovrà essere identificato dal Codice Fiscale e che il **Sistema di Interscambio** invierà le fatture nel rispettivo Cassetto Fiscale, con un codice di riconoscimento unitario di sette cifre, tutti zeri).

Una volta predisposta la fattura in **formato XML** sarà necessario, prima di inviarlo al **Sistema d'Interscambio**, sottoscrivere il file mediante una **firma elettronica digitale qualificata**, obbligatoria per le fatture destinate alla Pubblica Amministrazione e facoltativa per gli altri soggetti.

3. IL CICLO ATTIVO

Esistono tre modalità per inviare una **fattura elettronica**:

- mediante un software che generi il **file XML**, su cui apporre la firma digitale per poi caricare manualmente il file sul Sistema di Interscambio;
- mediante un software che generi il **file XML**, su cui apporre la firma digitale per poi spedirlo via PEC al Sistema di Interscambio;

– mediante un software che generi il **file XML**, su cui apporre la firma digitale per poi spedirlo automaticamente al Sistema di Interscambio.

4. IL CICLO PASSIVO

Per ricevere le **fatture elettroniche** è possibile:

– scaricare la fattura dal sito dell’Agenzia delle Entrate, quindi convertire il file XML con un software;

– ricevere la fattura via PEC, da convertire in un formato facilmente leggibile tramite apposito software;

– utilizzare un software che tramite sistema d’interscambio riceva e converta le fatture elettroniche.

Sarà quindi lo stesso **Sistema di Interscambio** a far pervenire la fattura una volta che avrà verificato i requisiti tecnici, mentre al cliente destinatario non resterà che importarla/scaricarla e registrarla nella propria contabilità.

5. CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE

La normativa stabilisce che le **fatture elettroniche** debbano essere conservate, ai fini civilistici ed a quelli fiscali, per 10 anni, sia da chi le emette che da coloro che le ricevono.

Ciò implica che, poiché il **Sdl** adempie all’obbligo di conservazione ai soli fini fiscali, le imprese ed i professionisti dovranno provvedere all’obbligo di conservazione a fini civilistici delle fatture elettroniche in modo indipendente.

Questa **conservazione** non va confusa con l’archiviazione su servizi come Drive, Dropbox e simili, ma si configura come una procedura all’interno del sistema informatico in grado di conferire valore legale nel tempo ad un documento informatico.

6. CHI È ESONERATO DALLA FATTURA ELETTRONICA PER IL 2019

Sono esonerati i seguenti contribuenti:

- I contribuenti in regime di vantaggio, ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge n.98/2011,
- I contribuenti in regime forfetario ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89 della Legge n.190/2014),

- Tutte le imprese per le operazioni relative a cessione di beni e prestazioni di servizi che sono effettuate o ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia. Quindi il rappresentante fiscale in Italia di una società estera non è tenuto ad emettere la fattura elettronica.
- I produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6 del DPR 633/72, come indicati nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n.89757/2018.

In sede di conversione del DL n. 119/2018 il Senato ha approvato 2 specifici emendamenti in base ai quali **l'esonero dalla fattura elettronica** è previsto anche per:

- Tutti gli operatori sanitari ([dopo l'intervento del Garante Privacy di dicembre](#)). Prima erano solo medici e farmacie che già inviano i dati tramite il sistema TS.
- Le società e associazioni che hanno:
 - optato per l'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991,
 - percepito nell'anno precedente proventi commerciali che non siano superiori al limite di 65.000 euro;

7.SANZIONI FATTURA ELETTRONICA, IMPORTO E PROROGA

Per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica che non adempiono a tale obbligo è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il novanta e il centottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio (tuttavia se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è ridotta: fra 250 e 2 mila euro).

È comunque previsto un periodo di tolleranza per chi commette errori o non si adegua in maniera certosa. Questo periodo si concretizza in una "moratoria sanzioni", come stabilito dalle ultime novità introdotte con il Decreto fiscale, collegato alla Legge di bilancio.

Secondo questa moratoria, viene disposto che:

- fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili e fino al 30 giugno per quelli trimestrali, non siano applicate al contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale).

- Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento (quindi con uno "sconto" dell'80 per cento), quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.
- Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 127 del 2015, dispone che in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diversa da quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero attraverso la predisposizione della fattura secondo il formato accettato dal Sistema di Interscambio, la fattura è considerata non emessa, con le conseguenti sanzioni.

Il secondo periodo del medesimo comma 6, prevede inoltre che anche il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito con una sanzione amministrativa sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione.

8. DATA DI EMISSIONE E DATA DI RICEZIONE DELLA FE VIA SDI

La data di emissione della FE è quella riportata nel campo "Data" della sezione "dati generali" del file della FE.

L'articolo 11 del DL n. 119/2018 introduce una norma di **valenza generale** che consente, a decorrere **dal 1° luglio 2019**, l'emissione delle fatture **entro 10 giorni** dall'effettuazione delle operazioni.

Chi si avvale della possibilità di **emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso**, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione. La norma non incide la disciplina dell'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione.

Fino al 30 giugno 2019 varrà l'attuale disciplina definita dell'articolo 6, comma 4, del DPR n. 633/1972 che dispone che la **fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione**, ovvero entro le ore 24 del giorno dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio. In sostanza la previgente disciplina, che imponeva l'emissione

della fattura contestualmente all'effettuazione dell'operazione, **non prevedeva la possibilità di inserire** nell'elenco delle indicazioni che devono essere contenute **nella fattura una data di cessione di beni o di prestazione di servizi diversa da quella di emissione stessa**. L'articolo in esame, nello stabilire il nuovo termine di 10 giorni per l'emissione della fattura, **provvede a inserire conseguentemente questa nuova ipotesi** all'interno dell'elenco richiamato.

La suddetta disposizione permette di emettere la fattura **entro dieci giorni** dall'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio. Pertanto la fattura elettronica si considera emessa se risulta **trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio** entro 10 giorni dalla data dell'effettuazione dell'operazione.

Il **comma 2** dell'articolo in questione dispone che le modifiche introdotte si applicano **a decorrere dal 1° luglio 2019**, ovvero dal momento in cui cessano le attenuanti introdotte in ambito sanzionatorio, previste per il **primo semestre 2019** dall'articolo 10 del decreto in esame. Pertanto l'applicazione del nuovo termine di 10 giorni per la trasmissione della fattura si applica allo scadere del periodo di vigenza del termine più favorevole previsto **in fase di prima applicazione** delle nuove disposizioni.

Sulla base dell'articolo 10 del decreto, per i primi nove mesi del periodo d'imposta 2019, non sono applicate al contribuente le sanzioni previste qualora la fattura elettronica è emessa oltre il termine normativamente stabilito ma, **comunque, nei termini per far concorrere l'imposta** ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, ma ridotte al 20 per cento, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

9. TERMINI DI ANNOTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

L'attuale normativa è contenuta nell'articolo 23 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 e prevede che il contribuente deve annotare **entro quindici giorni** le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro.

In pratica, la legislazione vigente prevede che l'annotazione nel registro delle fatture emesse deve avvenire:

– **nel caso di fatturazione immediata**, entro 15 giorni dalla data di emissione della stessa,

– **nel caso di fatturazione differita**, entro la data di emissione, tuttavia con riferimento al mese di effettuazione.

La disposizione introdotta con l'articolo 12 del DL n. 119/2018, dispone che **tutte le fatture emesse** (immediate, differite, riepilogative, verso soggetti Ue, rese o ricevute da un soggetto *extra Ue*) devono essere annotate in un apposito registro nell'ordine della loro numerazione **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione** delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

10. NOTE DI VARIAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSA FATTURAZIONE

Entro 5 giorni dall'eventuale notifica di scarto, il cedente/prestatore deve procedere ad emettere una fattura corretta, collegata alla precedente scartata: questo poiché successivamente alla fattura scartata potrebbero essere state emesse altre fatture regolarmente recepite e trasmesse dal Sdl. Si consiglia di adottare una distinta serie di numerazione, per esempio attribuendo alla codifica “/S” il significato di fattura emessa in sostituzione di quella scartata: queste fatture dovranno inoltre essere registrate in un registro sezionale.

Le fatture corrette non saranno considerate tardive se emesse entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto (la cui ricevuta andrà conservata).

La procedura di regolarizzazione prevede che il cessionario/committente che non abbia ricevuto la fattura del cedente/prestatore nei termini previsti si attivi trasmettendo autofattura al Sdl compilando la FE come segue:

- nel campo “tipo documento” va indicato il relativo codice convenzionale;
- nelle sezioni anagrafiche andranno riportati rispettivamente i dati del cedente/prestatore e del cessionario/committente che procede alla regolarizzazione.

La trasmissione dell'autofattura al Sdl sostituisce l'obbligo di presentare l'autofattura in formato analogico all'Agenzia delle Entrate.

11. DETRAZIONE DELL'IVA ASSOLTA SUGLI ACQUISTI

La fattura elettronica non cambia i requisiti per **la detrazione dell'Iva**: sussistono, quindi, i criteri dell'inerenza, beni o servizi acquistati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, e dell'afferenza ovvero i beni e servizi devono essere afferenti a operazioni imponibili.

Per stabilire quando è possibile detrarla è necessario far riferimento a due momenti del processo di fatturazione elettronica:

- l'**emissione della fattura**, normalmente coincide con il momento di effettuazione dell'operazione;
- il **possesso**, e quindi la ricezione, del documento.

Dal 2019 l'unica fattura valida è quella elettronica, per cui altri documenti non sono idonei ai fini della detrazione. Pertanto quando l'emittente ha avuto la ricevuta di consegna, l'operazione si è perfezionata e l'acquirente ha diritto alla detrazione IVA.

Se il sistema non riesce a recapitare correttamente la fattura, lo comunica all'emittente, che deve avvisare il destinatario e invitarlo a visualizzare la sua area personale. L'Iva è detraibile quando quest'ultimo effettivamente riceve il documento e ne prende visione.

L'acquirente può **dedurre l'Iva** con riferimento al **periodo**, mese o trimestre, **in cui l'operazione è stata effettuata**, se la fattura viene ricevuta **entro il 15 del mese/trimestre successivo**.

Attenzione: Per le operazioni del mese di dicembre la detrazione spetta nel periodo di possesso della fattura.

12. FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Riportiamo le recenti risposte dell'Agenzia delle Entrate ai principali quesiti in materia di fatturazione elettronica.

1.12. COME INDICARE GLI ESTREMI DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO RICEVUTA NELLA F.E.

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Si ritiene che l'informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale".

2.12. COSA SUCCEDDE SE LA F.E. RIPORTA UNA PARTITA IVA INESISTENTE O CESSATA.

Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il Sdl scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni

dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il Sdl non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

3.12. COSA FARE SE SI RICEVE UNA F.E. RICEVUTA PER MERCE MAI ACQUISTATO.

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceve una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del Sdl.

4.12. COME TRATTARE LE FATTURE NON IN FORMATO ELETTRONICO DATATE 2018 MA RICEVUTE NEL 2019.

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

5.12. E' POSSIBILE EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE DIFFERITE ANCHE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI.

Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica.

6.12. POSSIBILE DETRAZIONE IVA NEL MESE DI RIFERIMENTO DELLA DATA DI ACQUISTO ANCHE SE LA FATTURA VIENE EMESSA ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO.

L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il Sdl il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

7.12. NIENTE SPESOMETRO DAL 2019 PER LE FATTURE RICEVUTE DA SOGGETTI MINIMI E FORFETTARI.

L'articolo 1, comma 3bis, del D.lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l'art. 21 del D.L. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. "nuovo spesometro"). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro".

8.12. DAL 2019 RESTA OBBLIGATORIO LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT.

Le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;

- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.

Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.

9.12. LA FATTURA ELETTRONICA DEVE ESSERE ANCHE CONSEGNATA IN FORMATO CARTACEO SE EMESSA VERSO SOGGETTI SENZA PARTITA IVA.

Come stabilito dall'art. 1 del D.lgs. n. 127/15, l'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

10.12. POSSIBILE L'UTILIZZO DI UN INDIRIZZO PEC DIVERSO DA QUELLO ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE, PER RICEVERE LE F.E.

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it). Peraltro, l'operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l'indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di

trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all'Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all'indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l'operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell'area tematica della home page del sito dell'Agenzia delle entrate.

11.12. FATTURE ELETTRONICHE VERSO CESSIONARI/COMMITTENTI NON RESIDENTI IDENTIFICATI IN ITALIA.

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti "non residenti identificati in Italia" (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via Sdl oppure di effettuare la "comunicazione dei dati delle fatture" ai sensi del comma 3bis dell'art. 1 del D.lgs. n. 127/15.(ESTEROMETRO).

Qualora l'operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al Sdl il file della fattura inserendo il valore predefinito "XXXXXX" nel campo "codice destinatario" della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

12.12. AUTOFATTURE PER OMAGGI CON F.E. DAL 2019.

Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.

13.12. COME VANNO TRATTATE LE AUTOFATTURE PER REVERSE CHARGE.

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA

residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del D.Lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

14.12. FATTURE PER PASSAGGI INTERNI AI SENSI DELL'ART.36 DEL DECRETO IVA CON F.E. DAL 2019.

Si, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al Sdl.

15.12. COME COMPORTARSI SE IL FORNITORE NON EMETTE LA FATTURA IN FORMATO ELETTRONICO DAL 2019.

Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via Sdl e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai

sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

16.12.ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo (pari ad € 2,00) sulle fatture elettroniche viene **assolta in maniera virtuale esclusivamente ai**

sensi dell'articolo 6, D.M. 17 giugno 2014, ovvero versando l'imposta in un'unica soluzione, tramite modello F24, codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare).

In fase di compilazione della fattura elettronica si deve **valorizzare il blocco "Dati bollo"**, compilare nella voce

"Bollo virtuale" il valore **SI**, e indicare nella sezione **"Importo bollo"** l'importo relativo all'imposta di bollo.

I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell'articolo 15, D.P.R. n. 642/1972 (ovvero che hanno presentato preventivamente specifica richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate), considerato l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, possono rinunciare all'autorizzazione dando comunicazione scritta all'intendenza di finanza, così come previsto dall'articolo 15, comma 10, D.P.R. n. 642/1972.

17.12.RIPORTO IN FATTURA DELLE SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO

In presenza di prestazioni professionali (avvocati, notai, commercialisti,...) è frequente che il professionista debba riaddebitare al cliente costi sostenuti per suo conto; si tratta delle c.d. *"spese anticipate in nome e per conto"* (art. 15, D.P.R. n. 633/1972).

Tali voci non concorrono alla formazione della base imponibile, purché opportunamente documentate.

Ai fini della compilazione del file .xml vi sono due modalità distinte per riportare tali spese nella fattura elettronica.

La prima modalità può essere quella di aggiungere un'apposita riga di dettaglio nella sezione "Dati Beni Servizi", compilando le sezioni nel seguente modo:

- descrizione: "spese anticipate in nome e per conto del cliente";
- quantità: solitamente si indica "1";
- prezzo unitario: l'importo speso da farsi rimborsare;
- aliquota IVA: 0%;
- natura: N1 - "Escluse ex art. 15";
- prezzo totale: importo totale delle spese anticipate.

Con la seconda modalità, dopo aver inserito le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione, si aggiunge il blocco "Altri dati gestionali", nel quale indicare il tipo di dato (es. spese), la descrizione (es. spese anticipate da rimborsare) e l'importo. Se si effettua tale scelta, è necessario aggiungere al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese in argomento.

Si segnala che la prima soluzione, consentendo il conteggio automatico dell'importo nel totale documento, è da ritenersi preferibile.

18.12.EMISSIONE CONTO TERZI EX ART. 34, COMMA 7

Riguardo alla fattura elettronica emessa per conto del socio dalla società cooperativa agricola di conferimento

(emissione conto terzi), così come previsto ai sensi dell'art. 34, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, sono stati forniti chiarimenti in merito a:

- modalità di compilazione della fattura dalla parte della società agricola, e di registrazione rispetto alla progressività della numerazione, come previsto dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972.

Secondo l'Agenzia, la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (ad esempio, "1/Cop__, 2/Cop__, ecc"), in modo che le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risultino progressive con riferimento al singolo socio, e distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguono una numerazione progressiva diversa (ad esempio, "1, 2, 3, ecc.").

Si ricorda che in tal caso, la società cooperativa è sia terzo emittente che destinataria della fattura: pertanto, i dati di tale soggetto vanno indicati nel file .xml nei campi relativi al cessionario/committente, e contemporaneamente in quelli del "Terzo intermediario o Soggetto emittente"; inoltre, dovrà essere compilato anche il campo "Soggetto emittente", indicando il codice "CC" (Cessionario/Committente);

- modalità di ricezione del documento da parte del cedente (socio).

Secondo l'Agenzia, come indirizzo telematico, la cooperativa può inserire il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario (nel file o previa indicazione dell'indirizzo stesso nel Servizio di registrazione): in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file .xml della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dallo Sdl), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

19.12.EMISSIONE DI FATTURA DIFFERITA

L'art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 prevede, in caso di emissione di **fattura differita**, l'indicazione del dettaglio delle operazioni che in caso di **cessioni di beni**, è soddisfatto indicando i riferimenti del o dei **DDT**.

*Come precisato con Circolare n. 18/2014, in tema di fatturazione elettronica, la fattura differita può contenere anche solo l'indicazione di **data e numero del DDT** o del documento idoneo.*

I **DDT possono essere conservati in maniera cartacea**. Naturalmente, qualora tali documenti siano allegati alla

fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione dell'Agenzia, questi vengono automaticamente **portati in conservazione con la fattura** (il file fattura in ogni caso non può superare i 5 MB).

Allo stesso modo, in caso di **prestazioni di servizi**, secondo la Circolare n. 18/2014 è possibile utilizzare la **documentazione commerciale** prodotta e conservata, al fine di individuare con certezza la **prestazione eseguita**, la **data di effettuazione** e le **parti**

contraenti (ad esempio può trattarsi di un documento attestante l'avvenuto incasso, del contratto, della nota di consegna dei lavori, della lettera d'incarico oppure della relazione professionale).

20.12.FATTURE VERSO SOGGETTI DI LIVIGNO E CAMPIONE D'ITALIA

I comuni di Livigno e Campione d'Italia sono luoghi che ai fini IVA non rientrano nel territorio dello Stato italiano.

Ne consegue che le operazioni svolte verso soggetti residenti o stabiliti in tali comuni (sia operatori economici che consumatori finali) si considerano operazioni transfrontaliere, che vanno comunicate tramite l'esterometro (art. 1, comma 3-bis, D.lgs. n. 127/2015).

Tuttavia, considerato che i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia hanno un codice fiscale (e non partita IVA), l'operatore IVA italiano potrà emettere fattura per le operazioni in questione, inviandola a Sdl, valorizzando il campo del codice destinatario con "0000000" (sette zeri) e fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia; operando in questo modo non è necessario inviare i dati di tali fatture con l'esterometro.

21.12.INDICAZIONE NUMERO E DATA DICHIARAZIONE D'INTENTO

L'Agenzia ritorna sull'indicazione in fattura dei dati della dichiarazione d'intento ricevuta.

Viene confermato che la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Con la nuova risposta viene precisato che tale informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi:

- a livello di **dati generali della fattura**, come ad esempio il campo "**Causale**";
- a livello di **singola linea fattura**, il blocco "**Altri dati gestionali**".

22.12.ESPOSIZIONE DELLA RITENUTA ENASARCO

Nelle specifiche tecniche del file .xml, l'Agenzia delle entrate tratta erroneamente la contribuzione ENASARCO al pari dei contributi integrativi delle altre casse previdenziali dei professionisti.

Nella FAQ viene precisato che il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una "Cassa previdenziale" (che usualmente concorre alla determinazione

dell'imponibile cui applicare l'IVA); al contrario, **la sua gestione è simile a quella di una "ritenuta"**.

L'Agenzia delle entrate precisa che **attualmente**, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo

ENASARCO è possibile utilizzare il blocco "**AltriDatiGestionali**" con il seguente dettaglio:

2.2.1.16.1 <TipoDato> = **CASSA-PREV**;

2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> **ENASARCO** (o eventuale altra cassa analogo) e il relativo **codice TC07**;

2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> **importo del contributo**;

2.2.1.16.4 <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato.

I suggerimenti sopra indicati possono valere anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione simile a quella del contributo ENASARCO. Si ritiene che possa essere il caso, ad esempio, del contributo Gestione separata INPS per i venditori a domicilio.

Non si esclude che detta impostazione possa essere rivista più avanti: a tal fine, tuttavia, l'Agenzia dovrà modificare il tracciato .xml.

23.12.DOCUMENTI DA RILASCIARE AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Le operazioni effettuate da esercenti di commercio al dettaglio non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura, salvo esplicita richiesta del cliente; in assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Per i primi mesi del 2019, le fatture possono essere trasmesse a Sdl entro il termine di liquidazione dell'IVA

del periodo di effettuazione dell'operazione; tuttavia, l'esercente dovrà in ogni caso rilasciare al cliente un

documento che certifichi l'operazione **nel momento di effettuazione** della stessa.

Nel caso in cui il cliente chieda l'emissione della fattura, vi sono due possibili situazioni:

- emissione di fattura differita;
- emissione di fattura immediata.

Fattura differita

In caso di fattura differita, l'esercente può emettere e consegnare al cliente una ricevuta fiscale o uno scontrino

fiscale, da utilizzare come documenti idonei all'emissione di una fattura differita.

In tal caso, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fattura differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.

Fattura immediata

In caso di fattura **immediata**, l'esercente dovrà:

- **trasmettere allo SdI la fattura** recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione (che necessariamente dovrà coincidere con quella del documento);
- **rilasciare al cliente, al momento dell'effettuazione dell'operazione, apposita quietanza con rilevanza solo commerciale e non fiscale.**

L'emissione della sopra citata quietanza è valida per tutte le operazioni tra soggetti IVA, e quindi anche nelle operazioni tra fornitore che non effettua commercio al dettaglio (obbligato ad emettere solo fatture) e un altro operatore IVA.

In **luogo della quietanza**, è possibile rilasciare:

- una **stampa della fattura**;
- la **ricevuta del POS** (in caso di pagamento elettronico);
- uno **scontrino/ricevuta fiscale ovvero documento commerciale** emesso in caso di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico.

24.12.COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA IN PRESENZA DI SCONTRINO

Nel caso in cui la **fattura elettronica sia preceduta dall'emissione di scontrino/ricevuta fiscale/documento**

commerciale, nella fattura devono essere riportati i relativi estremi identificativi, compilando il blocco informativo "AltriDatiGestionali", indicando, ad esempio, nel caso di scontrino:

- nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO SCONTRINO";
- nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino;
- nel campo "RiferimentoNumero" l'identificativo progressivo dello scontrino;
- nel campo "RiferimentoData" la data dello scontrino.

25.12.VALENZA DELLA COPIA CARTACEA AI FINI DEL CONTROLLO DOCUMENTALE

Come più volte illustrato, nelle operazioni B2C l'esercente è tenuto a rilasciare al consumatore, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica (salvo rinuncia).

L'Agenzia precisa esplicitamente che il controllo documentale ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73 verrà effettuato sulla base dei dati contenuti all'interno della copia analogica della fattura elettronica consegnata al consumatore finale. Tuttavia, in caso di discordanza dei contenuti tra fattura elettronica e copia cartacea, prevarranno i contenuti della fattura digitale, salvo prova contraria.

26.12.AGENZIE DI VIAGGI

L'Agenzia di viaggi organizzatrice, che emette fattura per conto dell'agenzia di viaggi intermediaria, deve

compilare la **fattura elettronica ordinaria** (indicando, come "Tipo Documento" TD01), segnalando che l'emissione è effettuata per conto dell'agenzia di viaggi intermediaria:

- valorizzando i blocchi "Terzo intermediario o Soggetto emittente" e "Soggetto emittente";
- inserendo, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura:
 - "N6", in caso di operazione imponibile;
 - "N3", in caso di operazione non imponibile.

Per l'emissione di una fattura per conto terzi ex articolo 21, D.P.R. n. 633/72 non è necessario predisporre

ed inviare all'Agenzia delle Entrate una delega ad hoc.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati